

PROFESSIONISTI

La Formazione Professionale Continua: il nuovo triennio 2017-2019

di **Federica Furlani**

Dal 1° gennaio 2017 decorre il nuovo **triennio formativo 2017 – 2019**, il primo di applicazione per tutti gli anni del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3.12.2015 e in vigore dal 1.1.2016.

Pare quindi utile ricordare i **principali obblighi** ai quali ogni collega professionista è chiamato ad adempiere, anche alla luce delle conseguenze che ne possono derivare in materia disciplinare, sulla base del nuovo **Codice delle sanzioni disciplinari** approvato dal CNDCEC e **in vigore dal 1° gennaio 2017**; nuovo Codice che fornisce ai Consigli di Disciplina territoriali indicazioni uniformi in ordine alle modalità e alla gradazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle singole norme deontologiche.

Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto nell'Albo è tenuto ad acquisire **in ciascun triennio** formativo **90 crediti professionali**, mediante le attività formative previste dal Regolamento stesso, che l'iscritto può **scegliere liberamente** in relazione alle proprie esigenze professionali.

Almeno **9 crediti** però devono in ogni caso essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto **l'ordinamento**, la **deontologia**, i **compensi**, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

In ciascun anno l'iscritto deve inoltre acquisire un **minimo di 20 crediti formativi professionali**; qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, **possono essere riportati** nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.

Quando l'obbligo formativo decorre dal secondo e terzo anno del triennio in corso, l'iscritto è tenuto ad acquisire rispettivamente **60 crediti formativi professionali nel biennio** e **30 crediti formativi professionali nell'anno**.

Tramite le **attività di formazione a distanza** che utilizzano tecnologie di **identificazione biometrica** gli iscritti possono acquisire senza alcun limite crediti formativi; se invece sono svolte a distanza con strumenti che non si avvalgono di tecnologie di identificazione

biometrica, gli iscritti possono acquisire **un massimo di 20 crediti annuali**, fatta eccezione per gli iscritti affetti da disabilità permanente e per le iscritte nei periodi di gravidanza e nei primi due anni successivi al parto che possono acquisire fino a 30 crediti formativi annuali.

Gli iscritti che superano il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano neanche occasionalmente la professione, possono acquisire un massimo di 6 crediti formativi annuali in attività svolte a distanza con strumenti che non si avvalgono di tecnologie di identificazione biometrica.

Riduzioni del numero di crediti formativi da maturare sono concesse all'iscritto nell'Albo che compia il **65° anno di età** in una data compresa nel triennio in corso, all'iscritto nell'**elenco speciale** e all'iscritto nell'Albo che **non eserciti neanche occasionalmente la professione**.

Questi sono infatti tenuti ad acquisire in ciascun **triennio** formativo **30 crediti professionali**, di cui almeno **9** devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

In **ciascun anno**, inoltre, devono acquisire minimo **7 crediti formativi** professionali; se in un anno acquisiscono più di 7 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 7 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.

La **richiesta di riduzione** (e non di esenzione), quindi, come accadeva in passato, dei crediti utili per l'adempimento dell'obbligo formativo per il **mancato esercizio**, anche occasionale, **della professione** deve essere presentata alla segreteria dell'Ordine di appartenenza e ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno in corso.

L'**istanza** deve pervenire al Consiglio dell'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della **causa di riduzione** dei crediti obbligatori e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'**obbligo formativo minimo annuale**.

L'iscritto può infine essere **esentato** dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:

- **maternità**, con facoltà dell'iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L'esonero può essere concesso al padre iscritto nell'Albo quando ricorrano le condizioni relative al congedo di paternità ed è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari;
- **servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall'Italia**, che determinino l'interruzione dell'attività professionale **per almeno 6 mesi**. L'esenzione comporta la

riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell'attività professionale;

- **malattia grave** debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare;
- **altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore**; Il Consiglio dell'Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero.

Anche in questo caso le **richieste di esenzione** devono essere presentate **senza ritardo** rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque **all'obbligo formativo minimo annuale**.

Infine si ricorda che è compito degli Ordini territoriali verificare l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti tramite:

- **verifiche annuali** con riferimento al numero minimo annuo di crediti formativi e
- **al termine di ogni triennio** con riferimento al numero triennale dei crediti e al numero dei crediti che devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >